Parlamento europeo
2019-2024

Commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

2023/0311(COD)

4.12.2023

PARERE

della commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere

destinato alla commissione per l'occupazione e gli affari sociali

sulla proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio che istituisce la carta europea della disabilità e il contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
COM(2023)0512 – C9 – 0328/2023

Relatrice per parere: Rosa Estaràs Ferragut

PA_Legam

EMENDAMENTI

La commissione per i diritti delle donne e l'uguaglianza di genere invita la commissione per l'occupazione e gli affari sociali, competente per il merito, a prendere in considerazione quanto segue:

Emendamento 1

Proposta di direttiva
Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(2 bis) La Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito la "Carta"), in particolare gli articoli 3, 6, 7, 8, 14, 15, 16, 20, 21, 23, 24, 25, 26, 31, 34, 35, 36, 41, 42, 45 e 47, riunisce le libertà e i diritti personali più importanti, anche delle persone con disabilità.
	(2 ter) La risoluzione del 13 dicembre 2022 sul tema "Verso la parità di diritti per le persone con disabilità"[1 bis] afferma l'importanza e la necessità di disporre di una carta europea della disabilità.
	(2 quater) La risoluzione del 4 ottobre 2023 sull'armonizzazione dei diritti delle persone autistiche[2 bis] sottolinea l'importanza della proposta relativa alla carta europea della disabilità.

1 bis

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2022-0435_IT.html

2 bis

https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/TA-9-2023-0343_IT.html

Emendamento 2

Proposta di direttiva
Considerando 3 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) L'uguaglianza di genere è un valore dell'Unione sancito dall'articolo 2 TUE, e l'articolo 8 TFUE afferma che in tutte le sue azioni l'Unione mira a eliminare le ineguaglianze, stabilendo il principio dell'integrazione della dimensione di genere e dell'uguaglianza di genere. L'Unione europea ha ratificato la convenzione di Istanbul sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica e, pertanto, tutte le donne, senza discriminazioni e indipendentemente da qualsiasi disabilità, devono poter beneficiare della protezione e del sostegno previsti da tale convenzione.

Emendamento 3

Proposta di direttiva
Considerando 3 ter (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 ter) Il mandato relativo all'uguaglianza e alla non discriminazione contenuto nell'articolo 5 della CRPD è pertinente, poiché la carta europea della disabilità mira ad accelerare l'uguaglianza delle persone con disabilità mediante il loro riconoscimento reciproco nell'UE. È necessario affrontare la mobilità e la libera circolazione tenendo conto della dimensione di genere affinché questa legislazione contribuisca al riconoscimento dei diritti delle donne e delle ragazze con disabilità, delle madri e delle donne che prestano assistenza a persone con disabilità, nonché all'adozione di un approccio intersezionale al fine di proteggerle dalla discriminazione. È indispensabile riconoscere che le donne e le ragazze con

disabilità sono vittime di discriminazioni in molti ambiti della vita, tra cui l'isolamento sociale, la mancanza di accesso ai servizi di prossimità, alloggi di scarsa qualità, l'istituzionalizzazione e l'assistenza sanitaria inadeguata, il che impedisce loro di apportare un contributo e partecipare attivamente alla società. Le donne con disabilità hanno una probabilità dieci volte maggiore di subire violenze fisiche o sessuali rispetto alle donne senza disabilità, ed è pertanto opportuno mettere a disposizione informazioni sull'accesso ai servizi di assistenza specializzati per le donne con disabilità che hanno subito una qualsiasi forma di violenza di genere. Nel complesso, la situazione delle donne e delle ragazze con disabilità è peggiore di quella degli uomini e dei ragazzi con disabilità, e questa situazione è accentuata, ad esempio, nelle zone rurali, dove l'accesso ai servizi e alle opportunità in generale è molto più limitato. Qualsiasi persona con una disabilità effettiva, ai sensi dell'articolo 1 della CRPD, quando risiede o si sposta in uno Stato membro dell'Unione diverso dal proprio, dovrebbe vedere riconosciuta la propria condizione di disabilità.

Emendamento 4

Proposta di direttiva
Considerando 6

Testo della Commissione	*Emendamento*
(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza	(6) Scopo di tale convenzione è promuovere, proteggere e garantire il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali da parte delle persone con disabilità e promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, assicurando così la loro piena ed effettiva partecipazione e inclusione nella società su base di uguaglianza con gli altri. ***L'articolo 6 dell'UNCRPD riconosce specificamente***

della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità alle persone con disabilità.

che le donne e le ragazze con disabilità sono soggette a discriminazione multipla, dovuta, in molti casi, all'intersezione di genere e disabilità, che incide su tutti gli ambiti della loro vita, comprese le loro esperienze di mobilità, e impone agli Stati parte di adottare misure per garantire loro il pieno ed uguale godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali e di assicurare il pieno sviluppo, progresso ed emancipazione delle donne. Poiché le donne con disabilità sono spesso esposte a forme intersezionali di discriminazione, la legislazione dell'Unione dovrebbe integrare un approccio intersezionale per far fronte adeguatamente all'esclusione e alla discriminazione da un punto di vista globale, sistemico e strutturale. Benché gli Stati membri dell'Unione siano vincolati dall'UNCRPD, esistono differenze significative tra i vari paesi per quanto riguarda la sua applicazione[1 bis]. Tutti i paesi devono compiere progressi in materia di uguaglianza delle persone con disabilità, ad esempio investendo nelle infrastrutture, rafforzando le capacità e realizzando campagne di sensibilizzazione. L'UNCRPD riconosce inoltre l'importanza della necessità di adottare misure adeguate a garantire l'accessibilità ***universale*** alle persone con disabilità***, ad esempio a quelle affette da analfabetismo funzionale, problema che interessa principalmente le donne, in particolare per quanto riguarda la presente direttiva, e di assicurare che le persone con disabilità beneficino della mobilità personale con la massima indipendenza possibile***.

(6 bis) È necessario riconoscere che le donne e le ragazze con disabilità sono esposte a un rischio maggiore di subire violenze e abusi, anche di tipo sessuale, e sono più vulnerabili a causa del loro sesso, della loro età e della loro disabilità.

(6 ter) I dati mostrano chiaramente che coloro che prestano assistenza alle persone disabili sono nella stragrande

maggioranza donne e che è pertanto necessario applicare un approccio sensibile alle specificità di genere anche per quanto riguarda i prestatori di assistenza.

*[1 bis] **Implementing the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities (Attuazione della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità), https://fra.europa.eu/sites/default/files/fra_uploads/fra-2023-uncrpd-human-rights-indicators_en.pdf***

Emendamento 5

Proposta di direttiva
Considerando 6 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(6 bis) I dati dell'Istituto europeo per l'uguaglianza di genere[1 bis] mostrano che nell'Unione il 20 % delle donne con disabilità ha un lavoro a tempo pieno, rispetto al 29 % degli uomini con disabilità e al 48 % delle donne senza disabilità. Il 22 % delle donne con disabilità è a rischio di povertà, rispetto al 20 % degli uomini con disabilità e al 16 % delle donne senza disabilità. Il 17 % delle donne con disabilità ha conseguito un diploma di istruzione terziaria, rispetto al 18 % degli uomini con disabilità e al 32 % delle donne senza disabilità. L'11 % delle donne con disabilità ha necessità insoddisfatte di controlli medici, rispetto al 10 % degli uomini con disabilità e al 3 % delle donne senza disabilità. Nell'Unione vi sono circa 46 milioni di donne e ragazze con disabilità, che rappresentano circa il 16 % della popolazione femminile totale e il 60 % della popolazione complessiva di persone con disabilità[1 ter]. Pertanto, nell'istituire una carta europea della disabilità deve

essere applicato un approccio sensibile alle specificità di genere e, conformemente alle raccomandazioni specifiche adottate dal comitato CRPD sulla relazione iniziale dell'Unione nel 2015, in particolare, l'integrazione della prospettiva delle donne e delle ragazze con disabilità deve essere al centro della strategia dell'UE per la parità di genere, insieme a politiche e programmi e a una prospettiva di genere nella sua strategia sulla disabilità. Il comitato ha inoltre raccomandato all'Unione europea di elaborare misure volte a promuovere i diritti delle donne e delle ragazze con disabilità istituendo un meccanismo per monitorare i progressi e sostenere il finanziamento della raccolta di dati e della ricerca sulle donne e le ragazze con disabilità[1 ter]. La Commissione e gli Stati membri dell'Unione provvedono affinché siano raccolti dati disaggregati per genere al fine di elaborare una valutazione dell'impatto di genere della direttiva e di garantirne una revisione futura che preveda l'integrazione della dimensione di genere.

*[1 bis] **Intersecting inequalities in the European Union in the 2023 Gender Equality Index https://eige.europa.eu/gender-equality-index/2022/domain/intersecting-inequalities/disability/work***

*1 ter **https://www.edf-feph.org/women-and-gender-equality/***

*[1 quater] **Osservazioni conclusive concernenti la relazione iniziale dell'Unione europea CRPD/C/EU/CO/1, comitato sui diritti delle persone con disabilità, 2 ottobre 2015.***

Emendamento 6

Proposta di direttiva
Considerando 7

Testo della Commissione	*Emendamento*
(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017[40], stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3). Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare alla società (principio 17).	(7) Il pilastro europeo dei diritti sociali, proclamato dal Parlamento europeo, dal Consiglio e dalla Commissione europea a Göteborg il 17 novembre 2017[40], stabilisce che ogni persona, a prescindere tra le altre cose dalla disabilità, ha diritto alla parità di trattamento e di opportunità anche in materia di ***occupazione, protezione sociale, istruzione,*** accesso a beni e servizi disponibili al pubblico (principio 3)***, e che la parità di trattamento e di opportunità tra donne e uomini deve essere garantita e rafforzata in tutti i settori (principio 2)***. Il pilastro riconosce inoltre alle persone con disabilità il diritto a servizi che consentano loro di partecipare ***al mercato del lavoro e*** alla società ***e a un ambiente di lavoro adeguato alle loro esigenze*** (principio 17). ***(1) Il pilastro europeo dei diritti sociali riconosce inoltre che ogni persona ha il diritto di accedere tempestivamente a un'assistenza sanitaria preventiva e terapeutica di buona qualità e a costi accessibili (principio 16).***
[40] Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).	[40] Proclamazione interistituzionale sul pilastro europeo dei diritti sociali (GU C 428 del 13.12.2017, pag. 10).

Emendamento 7

Proposta di direttiva
Considerando 15 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(15 bis) Gli assistenti personali possono comprendere i prestatori di assistenza informale, come i familiari, e occorre tenere conto del fatto che le donne si assumono una responsabilità sproporzionata nell'assistenza non retribuita e retribuita alle persone con disabilità, compresi i componenti

femminili della famiglia.

Emendamento 8
Proposta di direttiva
Considerando 16 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(16 bis) È necessario far fronte all'enorme mancanza di conoscenze sull'accessibilità psicosociale, che è il motivo per cui non vengono adottate misure individuali e strutturali per eliminare le barriere che la ostacolano o la impediscono, comprese le barriere attitudinali, amministrative e sistemiche o simboliche, al fine di contribuire a combattere la stigmatizzazione e i pregiudizi che conducono alla discriminazione, alle violenze, agli abusi, all'esclusione sociale e alla segregazione, che costituiscono ostacoli all'esercizio effettivo dei diritti delle persone con disabilità e non favoriscono il rispetto della loro autonomia, della loro volontà e delle loro preferenze.

Motivazione

È necessaria una maggiore protezione delle donne con disabilità. La carta europea della disabilità dovrebbe prevedere uno status preferenziale per le donne e le ragazze con disabilità che sono vittime di violenze e abusi, accordando loro un'attenzione urgente in quanto persone maggiormente a rischio, in modo che possano essere adottate misure preventive.

Emendamento 9
Proposta di direttiva
Considerando 24

Testo della Commissione	*Emendamento*
(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano, tra gli altri, l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio,	(24) Tra gli esempi di condizioni speciali o di trattamento preferenziale figurano, tra gli altri, l'accesso gratuito, tariffe ridotte, oneri o diritti di utenza ridotti per strade/ponti/gallerie a pedaggio,

l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità.	l'accesso prioritario, posti a sedere designati nei parchi e in altre aree pubbliche, posti a sedere accessibili in occasione di eventi culturali o pubblici, l'assistenza personale, animali da assistenza, l'assistenza sulla spiaggia per accedere all'acqua, servizi di supporto (come l'accesso a guide in braille e audioguide, l'interpretazione nella lingua dei segni), la fornitura di ausili o di assistenza, il prestito di una sedia a rotelle, il prestito di una sedia a rotelle galleggiante, l'offerta di informazioni turistiche in formati accessibili, la possibilità di usare uno scooter per la mobilità in strada o una sedia a rotelle su piste ciclabili senza incorrere in un'ammenda, ecc. Le condizioni e le strutture di parcheggio comprendono aree di parcheggio più ampie o riservate. Per quanto riguarda i servizi di trasporto passeggeri, oltre alle condizioni speciali o al trattamento preferenziale offerti alle persone con disabilità, conformemente alle leggi o alle prassi nazionali, gli animali da assistenza, gli assistenti personali o altre persone che accompagnano o assistono le persone con disabilità (o a mobilità ridotta) possono viaggiare gratuitamente o sedere, ove possibile, vicino alla persona con disabilità. ***Per quanto riguarda l'adozione di misure efficaci per garantire la mobilità, è necessario tenere conto dell'accessibilità dei diversi mezzi di trasporto pubblico (treno, aereo, ecc.) per le persone con disabilità che devono utilizzare la propria sedia a rotelle in ragione delle specificità necessarie per garantire la loro sicurezza.***

Motivazione

É necessario garantire la non discriminazione delle persone con disabilità. Le persone con disabilità dovrebbero godere di tutti i diritti su un piano di parità rispetto alle altre persone. Ciò comprende la possibilità di godere del diritto alla libera circolazione senza ostacoli e con il sostegno individuale di cui ciascuna persona ha bisogno. L'emendamento mira a garantire l'accessibilità universale, conformemente all'articolo 9 della CRPD, in linea con i precedenti emendamenti.

Emendamento 10

Proposta di direttiva
Articolo 2 – paragrafo 1 – punti 3 bis e 3 ter (nuovi)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	(3 bis) ai servizi di informazione e consulenza destinati alle donne e alle ragazze con disabilità;
	(3 ter) ai servizi di informazione, all'assistenza e al sostegno specialistici alle donne e alle ragazze con disabilità vittime di violenza.

Emendamento 11

Proposta di direttiva
Articolo 5 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione	*Emendamento*
	1 bis. Gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che tutte le persone con disabilità titolari di una carta europea della disabilità siano riconosciute, onde garantire il riconoscimento reciproco della carta come strumento di protezione contro la discriminazione basata sulla disabilità, e abbiano pertanto il diritto di accedere in tutta l'UE ai mezzi di ricorso e ai meccanismi previsti in caso di violazione dei diritti e di mancanza di un'effettiva parità di trattamento. In particolare, gli Stati membri provvedono affinché la carta europea della disabilità sia equamente accessibile alle persone con disabilità, a prescindere da sesso, genere, razza, colore della pelle, origine etnica o sociale, caratteristiche genetiche, lingua, religione o credo, opinioni politiche o di altra natura, appartenenza a una minoranza nazionale, patrimonio, nascita, disabilità, età od orientamento sessuale.

Emendamento 12

Proposta di direttiva
Articolo 6 – paragrafo 5

Testo della Commissione	*Emendamento*
5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi.	5. La carta europea della disabilità è rilasciata sotto forma di carta fisica ed è integrata da un formato digitale al momento dell'adozione degli atti delegati di cui al paragrafo 7. Alle persone con disabilità è riconosciuta la possibilità di utilizzare il contrassegno digitale o fisico o entrambi. ***La procedura per richiedere e ottenere una carta europea della disabilità rilasciata dagli Stati membri è concepita in modo semplificato. Per le persone con disabilità che chiedono il rilascio della carta vi sarebbe l'opzione, ad esempio, di elencare sul retro della carta i loro requisiti specifici. In tal modo non dovrebbe esservi alcuna barriera fisica o digitale alla garanzia della parità di accesso al rilascio o al rinnovo della carta a titolo gratuito. È importante assicurarne la piena accessibilità e fruibilità da parte di tutte le persone con disabilità, in particolare delle donne e delle ragazze con disabilità che sono particolarmente a rischio di esclusione digitale.***

Emendamento 13

Proposta di direttiva
Articolo 9 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico e ***informare*** le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e	2. Gli Stati membri adottano misure adeguate per sensibilizzare il pubblico***, compresi le autorità pubbliche*** e ***i prestatori di servizi privati potenzialmente in grado di offrire un sostegno personalizzato a norma dell'articolo 5, in merito all'esistenza e alle condizioni della***

alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli.	***carta. Gli Stati membri informano inoltre*** le persone con disabilità, anche con soluzioni accessibili ***e inclusive dal punto di vista del genere***, in merito all'esistenza della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità e alle condizioni per ottenerli, utilizzarli o rinnovarli. ***Essi dovrebbero inoltre coordinare una formazione globale che integri la dimensione di genere rivolta a tutti i soggetti interessati.***

Emendamento 14

Proposta di direttiva
Articolo 11 – paragrafo 4

Testo della Commissione	*Emendamento*
4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016.	4. Prima dell'adozione dell'atto delegato la Commissione consulta gli esperti designati da ciascuno Stato membro nel rispetto dei principi stabiliti nell'accordo interistituzionale "Legiferare meglio" del 13 aprile 2016. ***La Commissione consulta inoltre gli esperti in materia di parità di genere e chiede dati disaggregati per genere a ciascuno Stato membro e alle autorità competenti dell'UE al fine di rafforzare l'integrazione di genere e il bilancio di genere, ove del caso.***

Emendamento 15

Proposta di direttiva
Articolo 13 – paragrafo 2 – lettera b

Testo della Commissione	*Emendamento*
b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della presente direttiva possono adire,	b) disposizioni in base alle quali gli organismi pubblici***, quali gli organismi per la parità,*** o le associazioni, le organizzazioni o altri soggetti giuridici privati che abbiano un legittimo interesse a garantire il rispetto delle disposizioni della

conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.	presente direttiva possono adire, conformemente al diritto e alle procedure nazionali, gli organi giurisdizionali o gli organi amministrativi competenti per conto o a sostegno di una persona con disabilità, con la sua approvazione, in qualsiasi procedimento giudiziario o amministrativo diretto a far rispettare gli obblighi previsti dalla presente direttiva.

Emendamento 16

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 2

Testo della Commissione	*Emendamento*
2. La relazione esamina, tra l'altro, ***alla luce degli sviluppi sociali ed economici,*** l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva.	2. La relazione esamina, tra l'altro, l'uso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità ***alla luce degli sviluppi sociali ed economici negli Stati membri e nell'Unione europea nel suo complesso,*** al fine di valutare la necessità di riesaminare la presente direttiva. ***La relazione comprende un'analisi di genere, incentrata sul modo in cui le disposizioni della presente direttiva hanno effettivamente e potenzialmente inciso sulla libera circolazione delle donne e delle ragazze con disabilità. Essa valuta inoltre l'efficacia delle misure di incentivazione degli Stati membri rivolte ai prestatori di servizi. La relazione tiene conto dei pareri delle persone con disabilità e delle organizzazioni non governative interessate, in particolare delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e delle organizzazioni che si battono per la parità di genere, nonché dei soggetti economici interessati. La Commissione crea un portale digitale contenente tutte le informazioni, inclusive dal punto di vista del genere, sui vantaggi derivanti dal possesso della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di***

parcheggio in tutti gli Stati membri.

Emendamento 17

Proposta di direttiva
Articolo 16 – paragrafo 3

Testo della Commissione	*Emendamento*
3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione.	3. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, su sua richiesta e in tempo utile, tutte le informazioni necessarie per consentire alla Commissione di redigere tale relazione. ***Tali informazioni comprendono, tra l'altro, una chiara prospettiva di genere riguardo all'attuazione della carta della disabilità. Gli Stati membri raccolgono dati disaggregati per genere al fine di individuare le forme di discriminazione multipla di cui sono vittime le donne e le ragazze con disabilità nell'accesso a condizioni speciali o a un trattamento preferenziale per quanto riguarda i servizi, le attività o le strutture, nonché alle condizioni e strutture di parcheggio offerte o riservate alle persone con disabilità o alle persone che le accompagnano o le assistono, compresi i loro assistenti personali, in conformità degli obblighi derivanti dalla carta europea della disabilità o dal contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità. Tali dati dovrebbero essere utilizzati per la valutazione dell'impatto di genere della direttiva e per garantirne una futura revisione che preveda l'integrazione di genere.***

ALLEGATO: ENTITÀ O PERSONE
DA CUI LA RELATRICE PER PARERE HA RICEVUTO CONTRIBUTI

Conformemente all'allegato I, articolo 8, del regolamento, la relatrice per parere dichiara di aver ricevuto, nel corso dell'elaborazione del parere, fino alla sua approvazione in commissione, contributi dalle seguenti entità o persone:

Entità e/o persona
CERMI- Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad
ONCE-Organización Nacional de Ciegos Españoles
Asociación Autismo España

PROCEDURA DELLA COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

Titolo	Istituzione della carta europea della disabilità e del contrassegno europeo di parcheggio per le persone con disabilità
Riferimenti	COM(2023)0512 – C9-0328/2023 – 2023/0311(COD)
Commissione competente per il merito Annuncio in Aula	EMPL 19.10.2023
Parere espresso da Annuncio in Aula	FEMM 19.10.2023
Relatore(trice) per parere Nomina	Rosa Estaràs Ferragut 10.10.2023
Approvazione	30.11.2023
Esito della votazione finale	+: 22 –: 1 0: 0
Membri titolari presenti al momento della votazione finale	Isabella Adinolfi, Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Margarita de la Pisa Carrión, Frances Fitzgerald, Radka Maxová, Johan Nissinen, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno, Maria Veronica Rossi, Christine Schneider
Supplenti presenti al momento della votazione finale	Abir Al-Sahlani, Marina Kaljurand, Aušra Maldeikienė, Silvia Modig, Susana Solís Pérez, Pernille Weiss, Angelika Winzig
Supplenti (art. 209, par. 7) presenti al momento della votazione finale	Jakop G. Dalunde, France Jamet, Grace O'Sullivan, Tomáš Zdechovský

VOTAZIONE FINALE PER APPELLO NOMINALE
IN SEDE DI COMMISSIONE COMPETENTE PER PARERE

22	+
ECR	Margarita de la Pisa Carrión
ID	France Jamet, Maria Veronica Rossi
PPE	Isabella Adinolfi, Frances Fitzgerald, Helmut Geuking, Aušra Maldeikienė, Christine Schneider, Pernille Weiss, Angelika Winzig, Tomáš Zdechovský
Renew	Abir Al-Sahlani, Susana Solís Pérez
S&D	Robert Biedroń, Vilija Blinkevičiūtė, Marina Kaljurand, Radka Maxová, Maria Noichl, Carina Ohlsson, Pina Picierno
The Left	Silvia Modig
Verts/ALE	Grace O'Sullivan

1	-
ECR	Johan Nissinen

0	0

Significato dei simboli utilizzati:
+ : favorevoli
- : contrari
0 : astenuti